Firmato digitalmente da:

DEMAIO ANTONIO

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Data: 16/12/2021 14:38

Seriale Certificato: 9694379992525538617649708776857245 1194

Valido dal 24/09/2020 al 24/09/2023

REGIONE PUGLIA

COMUNE di ASCOLI SATRIANO

Progetto: Iberdrola Renovables Italia SpA
Viale dell'Industria 40, 00144 Roma (RM)

IBERDROLA

Coordinamento: VEGA sas LANDSCAPE ECOLOGY & URBAN PLANNING — ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Progettazione Civile-Elettrica: Antex group — Via Jonica, 16 – Siracusa (SR) - 96100 — Tel. 0931.1663409 - Web: www.antexgroup.it — e-mail: info@antexgroup.it

Studio Ambientale e Paesaggistico: **Arch. Antonio Demaio** — Via N. delli Carri, 48 - 71121 Foggia (FG) — Tel. 0881.756251 | Fax 1784412324 — E-Mail: sit.vega@gmail.com

Studio Geologico-Geotecnico: **Studio di Geologia Tecnica & Ambientale Dott.sa Geol. Giovanna Amedei** — Via Pietro Nenni, 4 - 71012 Rodi Garganico (Fg) — Tel./Fax 0884.965793 | Cell. 347.6262259 — E-Mail: giovannaamedei@tiscali.it

Studio Flora fauna ed ecosistema: **Dott. Forestale Luigi Lupo** — Corso Roma, 110 - 71121 Foggia — E-Mail: luiglupo@libero.it

Studio Ingegno-Strutturo: **Studio di ingegneria Dott.sa Ing. Antonella Laura Giordano** — Viale degli Aviatori, 73 - 71121 Foggia (Fg) — Tel./Fax 0881.070126 | Cell. 346.6330966 — E-Mail: lauragiordano@gmail.com

Studio Archeologico: **Dott. Vincenzo Ficco** — Tel. 0881.750334 — E-Mail: info@archeologicasrl.com — ARCHEO LOGICA srl

Studio Acustico: **Arch. Marianna Denora** — Via Savona, 3 - 70022 Altamura (BA) — Tel. Fax 080.3147468 — E-Mail: info@studioprogettazioneacustica.it

Opera: Progetto per la realizzazione di un impianto per produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica denominato "Faralli" con potenza di picco pari a 96,0722 MWp con sistema di accumulo elettrochimico da 40 MW presente nel Comune di Ascoli Satriano (FG) e con potenza di immissione alla rete Terna "Melfi" pari a 78,444 MW presente nel Comune di Melfi e delle opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto.

Valutazione di Impatto Ambientale
ai sensi dell'art.23 D.Lgs.152/2006

Oggetto:
- Folder: Studio Impatto Ambientale — Sez.: E
- Nome Elaborato: G3V1WE5_VIA_ElaboratoGrafico_05A — Codice Elaborato: E07A
- Descrizione Elaborato: Rapporto con la strumentazione urbanistica vigente - Comune di Ascoli Satriano

Rev.	Data	Oggetto della revisione	Elaborazione	Verifica	Approvazione
00	Novembre 2021	Emissione per progetto definitivo	Vega	Arch. A. Demaio	Iberdrola spa

Scala: 1:30.000 — Formato: — Cod. Pratica AU: G3V1WE5

Legenda

OPERE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

- Recinzione
- Moduli FTV
- Cavidotto esterno AT
- Cavidotto esterno MT a SSEU
- BESS - Storage
- Stazione utente
- SSE Terna Melfi

Altre informazioni

- Limiti comunali

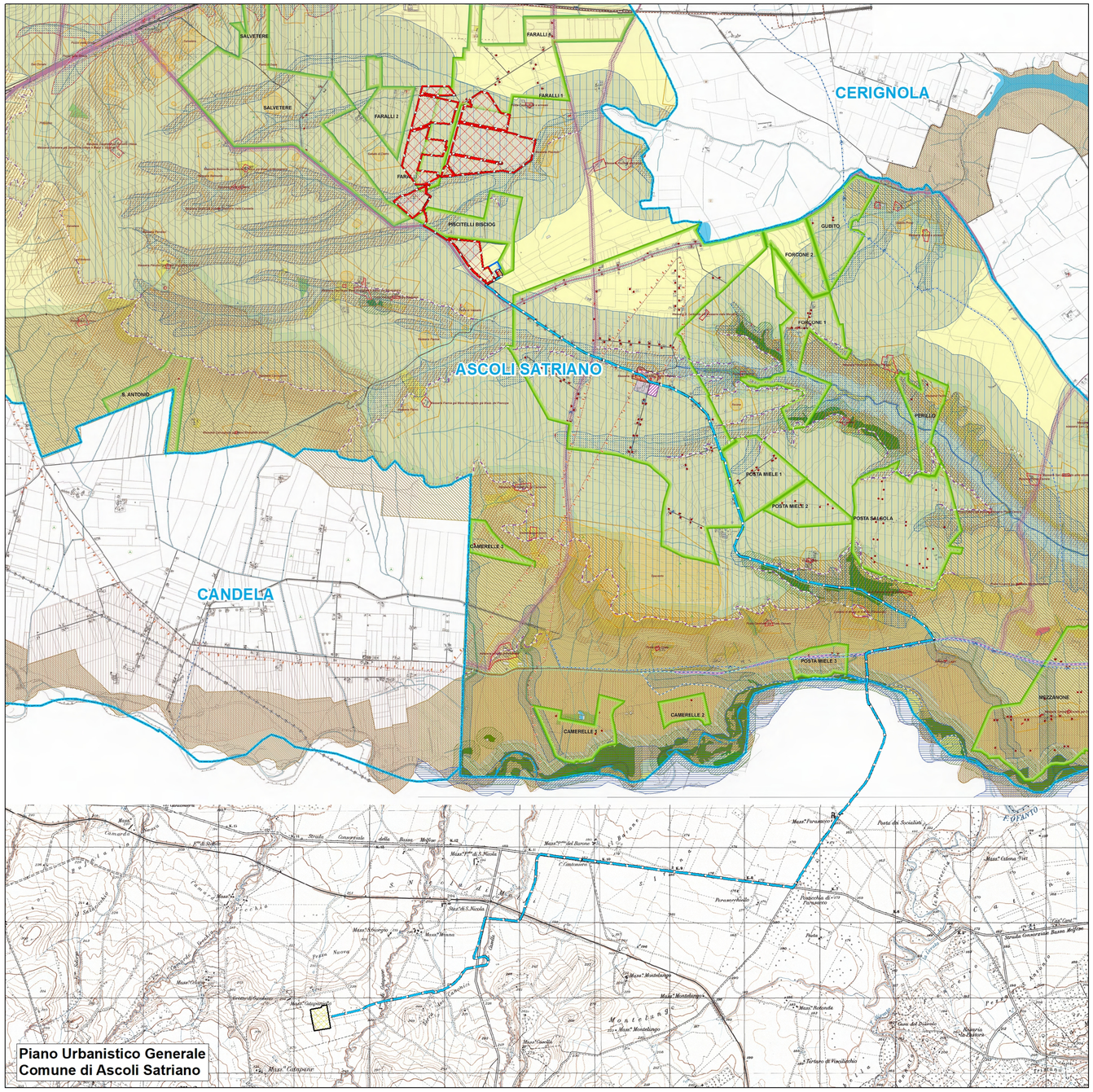

PIANO URBANISTICO GENERALE
Comune di Ascoli Satriano

Struttura Idro-geo-morfologica

Componenti idrologiche

Beni Paesaggistici
- acque pubbliche
- area annessa acque pubbliche

Ulteriori Contesti Paesaggistici
- tratti di corsi d'acqua d'interesse paesaggistico fascia di salvaguardia 100m
- marane - reticolo di connessione della R.E.R. Rete Ecologia Regionale
- sorgenti e fascia di salvaguardia 25m
- aree soggette a vincolo idrogeologico (vedere tav. A.1.2.b)

Componenti geomorfologiche

Ulteriori Contesti Paesaggistici
- versanti con pendenza maggiore del 20%
- geosito: calanco
- calanco fascia di salvaguardia 100m
- creste di valenza paesaggistica
- orli di valenza paesaggistica
- fascia di salvaguardia delle creste e degli orli a valenza paesaggistica 50m

Struttura Ecosistemica e Ambientale

Componenti botanico-vegetazionali

Beni Paesaggistici
- boschi con macchia associata

Ulteriori Contesti Paesaggistici
- prati e pascoli naturali
- formazioni arbustive in evoluzione naturale
- area di rispetto dei boschi con macchia associata

Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

Beni Paesaggistici
- Parco Regionale dell'Ofanto
- 1 (Zona centrale)
- 2 (Fascia di protezione)

Ulteriori Contesti Paesaggistici
- area di rispetto Parco Regionale dell'Ofanto
- SIC - Siti di Interesse Comunitario

Struttura Antropica e Storico Culturale

Componenti culturali e insediative

Beni Paesaggistici
- zone di interesse archeologico
- zone gravate da usi civici (vedere tav. C.1.5)

Ulteriori Contesti Paesaggistici
- città consolidata

Testimonianze della stratificazione insediativa:
- 1) vincoli architettonici
- 2) segnalazioni storico-architettoniche
- 3) segnalazioni archeologiche
- 4) tratturi
- vincoli archeologici e architettonici, segnalazioni archeologiche e architettoniche (area di rispetto)
- tratturi (area di rispetto)
- CTS - Contesti Topografici Stratificati
- paesaggio rurale delle marane
- aree delle mezzane
- PAI pericolosità idraulica (vedi elaborato A.2.5.6 carta della pericolosità geomorfologica e NTA del PAI)
- PAI pericolosità geomorfologica (vedi elaborato A.2.5.8 carta della pericolosità geomorfologica e NTA del PAI)
- PAI rischio

Art. 4.02/var – Zone per attività agricole

Per quanto riguarda l'uso e la modificazione dei suoli della presente zona omogenea, le N.T.A. del P.A.I. sono prevalenti rispetto a quelle del P.U.G.

1. Le zone per attività agricole "E" sono destinate in prevalenza all'agricoltura ed alla forestazione.
   1.1. Non è consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale non direttamente legate alla conduzione del fondo da parte di soggetti che non possiedono i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale o parziale. Per tale uso è consentito esclusivamente il recupero di edifici rurali esistenti.
   1.2. E' consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale a coloro che esercitano attività di trasformazione dei prodotti agricoli ed attività agroindustriali a scala artigianale.
2. Sono ammesse attività produttive connesse con l'agricoltura, come l'allevamento del bestiame, e quelle connesse con le industrie estrattive, di frantumazione e lavorazione di pietre e minerali, di produzione di calcestruzzo pronto per l'uso, i depositi di carburanti, nonché le infrastrutture tecnologiche come le reti di telecomunicazione, di trasporto, di energia, di acquedotti e fognature, le discariche di rifiuti solidi e simili, in attuazione delle rispettive leggi di settore e delle disposizioni che seguono.
3. La edificazione, subordinata al rilascio di permesso di costruire, deve rispettare le prescrizioni generali di cui ai precedenti articoli, e quelle seguenti.
4. Parametri insediativi:
   - Sf – superficie fondiaria minima : mq 10.000;
   - Iff- indice di fabbricabilità fondiaria massimo: 0,03 mc/mq;
   - Rc – rapporto di copertura: secondo esigenze derivanti dal piano di sviluppo aziendale e comunque non superiore al 10% della Sf;
   - Spp- superficie permeabile in modo profondo: minimo l'80% della Sf;
   - H - altezza massima: ml 7,50, salvo costruzioni speciali;
   - Dc – distanza dai confini: minimo ml 10,00;
   - Df – distanza minima tra i fabbricati: con interposto confine: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti; all'interno del fondo: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti; minimo assoluto: m 5,00;
   - Ds, Dr – distanza minima dei fabbricati e delle recinzioni dal ciglio delle strade: in conformità del Codice della Strada, fatti salvi i maggiori distacchi prescritti in prossimità di strade panoramiche e/o di strade paesaggistiche tutelate dal PPTR;
   - US- le aree per le urbanizzazioni secondarie e per i servizi della residenza, nella misura di 6 mq ogni 100 mc di volumetria destinata alla residenza, sono monetizzate in sede di determinazione degli oneri del permesso di costruire.
5. Nella localizzazione e nella disciplina delle attività estrattive va fatto esplicito riferimento anche ai contenuti della vigente normativa regionale, correlando gli stessi con le prescrizioni di tutela che il PUG individua.
6. In questa zona agricola, è consentita la installazione di serre. Per serre sono da considerarsi impianti stabilmente infissi al suolo prefabbricati o costruiti in opera destinati esclusivamente a determinare specifiche e controllate situazioni microclimatiche funzionali allo sviluppo di particolari colture; possono essere distinte in serre con copertura solo stagionale (tipo X), e serre con copertura permanente (tipo Y). Ambedue i tipi, per essere considerati tali e quindi non "costruzioni", devono avere le superfici di inviluppo realizzate con materiali che consentano il passaggio della luce ed avere altezze massime a m 3 in gronda ed a m 6 al culmine se a falda, ed a m 4 se a copertura piana.

Per le serre di tipo X il rapporto di copertura massimo consentito è l'80% della superficie del fondo; la distanza minima della serra dai confini e dal ciglio stradale è di 3 metri; il loro montaggio è sottoposto al rilascio di autorizzazione comunale.
Per le serre di tipo Y il rapporto di copertura massimo è il 50% della superficie del fondo; la distanza minima della serra dai confini e dal ciglio stradale , di 5 metri; la loro costruzione è sottoposta al rilascio di concessione edilizia non onerosa.
Il volume di ambedue i tipi di serre non rientra in quello consentito dall'indice di fabbricabilità previsto per la zona.

7. Nella zona agricola sono insediabili le imprese agricole considerate "insediamenti civili" (Disposizione MM LL PP 08.05.1980) che, pur dando luogo a scarichi terminali, abbiano le seguenti caratteristiche:
   a. imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o silvicoltura;
   b. imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini e suini che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame;
   c. imprese dedite ad allevamenti avicoli o simili che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per 40 q.li di peso vivo di bestiame;
   d. imprese di cui ai precedenti punti a, b, che esercitano anche attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione, che siano inserite con carattere di normalità e di complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale; in ogni caso la materia prima lavorata dovrà provenire per almeno 2/3 dell'attività di coltivazione della azienda.
8. Per l'insediamento delle imprese agricole di cui al punto precedente, è ammesso (al solo fine dell'utilizzo dell'indice di fabbricabilità che si assume essere quello dell'area su cui si edifica) l'accorpamento delle aree di terreni non confinanti, con asservimento delle stesse regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente, purché, ricadenti nel territorio comunale.
   Sulle proprietà costituenti l'accorpamento in parola va posto il vincolo di asservimento alla costruzione che si realizza su una di esse, e quindi il vincolo di inedificabilità, previo atto pubblico registrato e trascritto nei registri delle ipoteche.
9. Nelle zone agricole vanno mantenuti, ove esistenti, le recinzioni costituite da muretti di pietra a secco o da muri di pietra/tufo scialbati; le recinzioni di nuova costruzione, se in connessione con recinzioni esistenti, ne devono mantenere geometria, materiali ed apparecchiature costruttive; se di totale nuovo impianto, possono essere o in muretti di pietra a secco, o di muri di pietra/tufo scialbati, oppure "a giorno" su cordolo di base (altezza massima di m 0,40) e sovrastante grata, o rete o simili. In ogni caso, la costruzione delle recinzioni deve garantire, con idonei varchi (da riportare nei grafici documentativi), il normale ruscellamento delle acque superficiali ed il mantenimento di "sentieri" ecologici.
10. Prescrizioni varie:
    a) Per gli insediamenti derivanti da interventi della Bonifica, individuati nell'Elab.to A.6 - *Sistema territoriale per la fruizione dei Beni culturali e paesaggistici* [1], si prescrive che:
       - gli interventi di ristrutturazione edilizia devono essere effettuati nel rispetto della morfotipologia preesistente,
       - gli interventi di *demolizione e ricostruzione* sono possibili soltanto nei casi in cui gli edifici esistenti risultino, in apposita Relazione tecnica asseverata corredata da documentazione fotografica, gravemente compromessi e la ricostruzione deve avvenire con la riproposizione progettuale dell'originaria tipologia edilizia di cui all'Allegato A) alle presenti Norme,
       - eventuali interventi di ampliamento della volumetria originaria devono essere effettuati senza l'aggiunta di piani in altezza ed in modo tale che risulti formalmente ben distinguibile l'unità tipologica preesistente da quella dell'ampliamento,
       - i progetti o piani di trasformazione fondiaria all'interno delle aree agricole interessate dagli insediamenti della Riforma (v. Elab.to A.6[2]) devono tendere a conservare la riconoscibilità della geometria regolare delle quotizzazioni del mosaico della Riforma agraria.
    b) Per gli eventuali interventi di nuova edificazione, devono essere comunque assicurati dai privati, a loro cura e spese, i servizi inerenti: all'approvvigionamento idrico e alla depurazione e smaltimento delle acque nere secondo la vigente normativa a tutela della risorsa idrica, alla difesa del suolo, tale da tutelare le aree interessate da rischi di esondazione o di frana, alla gestione dei rifiuti solidi, alla disponibilità di energia e ai sistemi di mobilità.
    c) Il fabbisogno energetico degli edifici realizzati, calcolato in base al D.Lgs. 192/2005 e agli eventuali indirizzi del Piano Energetico Ambientale Regionale, sia soddisfatto per almeno il 60% del totale attraverso fonti energetiche rinnovabili; da tale obbligo sono escluse le sole abitazioni degli imprenditori agricoli di cui al quinto comma dell'art. 9 delle LR n° 6/66-1979.
    d) Le acque meteoriche devono essere opportunamente utilizzate almeno per usi irrigui, dimostrandolo con opportuni accorgimenti negli elaborati grafici e argomentato con apposita relazione asseverata; si richiama quanto, a riguardo, stabilito dal Regolamento Regionale 9/12/2013 n. 26 - "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art.113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.).
    e) Al fine di ridurre la vulnerabilità e il rischio per le acque sotterranee è prescritto il rispetto dei:
       - D.M. 19 aprile 1999 - "Codice di Buona pratica Agricola",
       - Dlgs n. 22/1997 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio
       - D.M. n. 471/1999 - Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.
       - Dlgs. n. 217/2006 – "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti"
       - DPR 23 aprile 2001 n. 290 in materia di commercio e uso di fitofarmaci
       - Dlgs 3 aprile 2006 – Norme in materia ambientale - parte terza relativa alla difesa del suolo e lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque dall'inquinamento e alla gestione delle risorse idriche
       - DGR 23/01/2007 n. 19 *Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati – Attuazione della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole*
       - Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia approvato, con Delibera del Consiglio della Regione Puglia n.230 del 20.10.2009 – *Approvazione PTA con i relativi emendamenti alle linee guida allegate.*

   e di ogni altra norma successiva, modificativa e/o integrativa di quelle sopra richiamate.

[1] elaborato dell'Adeguamento del PUG al PPTR

[2] elaborato dell'Adeguamento del PUG al PPTR